

STATUTO

**ISTITUTO SUPERIORE DI
FORMAZIONE E RICERCA
2000 SOCIETA'
CONSORTILE PER AZIONI,
IN FORMA ABBREVIATA
ISFOR 2000 S.C.P.A.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA PIETRO NENNI 30

Numero REA: BS - 317166

Codice fiscale: 03063890176

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-12-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 10.203/3.511 DI REP.**S T A T U T O**

della Società consortile per azioni costituita ai sensi degli artt. 2602 e 2615-ter cod. civ. e denominata

"ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E RICERCA 2000 SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" o in forma abbreviata **"ISFOR 2000 S.C.P.A."**, con sede in Brescia.

TITOLO I

Denominazione - Scopo - Sede - Durata

Art. 1) È costituita a norma degli artt. 2602 e 2615-ter cod. civ. una Società consortile per azioni sotto la denominazione:

"ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE E RICERCA 2000 SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" o in forma abbreviata **"ISFOR 2000 S.C.P.A."**.

Art. 2) La Società ha scopo consortile e non lucrativo e, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2602 cod. civ., ha per oggetto la seguente attività:

- la ricerca finalizzata alla rilevazione dei fabbisogni formativi con particolare riguardo alle esigenze della piccola e media impresa;

- la progettazione, la promozione, la realizzazione e la gestione di iniziative finalizzate alla formazione ed all'aggiornamento degli imprenditori, dei dirigenti, dei quadri e degli impiegati e dei collaboratori di imprese, sia pubbliche, che private, appartenenti a tutti i settori merceologici;

- la progettazione e la realizzazione di itinerari formativi destinati a dirigenti, funzionari e impiegati della pubblica amministrazione, di aziende pubbliche, di banche, di compagnie di assicurazione e di imprese di servizi;

- la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi destinati agli iscritti alle associazioni professionali di categoria;

- la progettazione e la realizzazione di corsi post qualifica, post diploma e post laurea destinati a giovani in cerca di occupazione;

- la cooperazione con le università pubbliche e private finalizzata all'attivazione di diplomi universitari.

Art. 3) La Società può compiere ogni attività necessaria e opportuna per il conseguimento dello scopo consortile indicato e ad esso affine, connesso, complementare o strumentale e conseguentemente può, tra l'altro:

a) pianificare e divulgare calendari didattici comprendenti corsi e seminari orientati alla formazione permanente interaziendale;

b) programmare azioni formative in funzione di specifiche richieste commissionate da: aziende private, pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche, enti creditizi,

compagnie di assicurazione, imprese di servizi e associazioni professionali;

c) predisporre i materiali didattici a supporto delle azioni formative;

d) curare lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo della gestione aziendale;

e) promuovere, coordinare e, ove necessario, gestire attività di ricerca sulle metodologie di formazione alla gestione aziendale;

f) partecipare ad iniziative universitarie finalizzate alla realizzazione di diplomi universitari;

g) accogliere e formare studenti universitari e tirocinanti da avviare alla funzione di tutore connessa ad azioni formative post qualifica, post diploma e post laurea.

Nell'ambito dello scopo consortile la Società potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, di leasing, in qualità di utilizzatore, di factoring, in qualità di cedente, e di natura finanziaria.

La Società potrà inoltre partecipare ad iniziative promosse da enti pubblici o privati e collaborare in ogni forma ad iniziative anche internazionali attinenti al suo oggetto, associandosi ad organismi nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità. Potrà altresì acquistare interessenze e assumere partecipazioni anche azionarie in altre società o imprese nazionali ed estere le cui finalità siano analoghe o affini o complementari e non siano in contrasto con lo scopo sociale previsto nel presente statuto e comunque in via non prevalente, non a fini di collocamento e non nei confronti del pubblico nel rispetto del D.Lgs. 1 settembre 1993 N. 385.

La Società si avvarrà di tutte le agevolazioni e provvidenze di legge e così di quelle disposte dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, nonché di finanziamenti e contributi disposti da Organismi Pubblici e Privati.

Art. 4) La sede della Società è fissata in Brescia all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'ufficio per l'attività della società con i Soci e con i terzi è situato presso la sede sociale.

La società ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici in Italia o all'estero.

Art. 5) La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al trentun luglio duemilacento (31.07.2100), ma potrà essere prorogata e la società potrà essere anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria assunta con il voto favorevole

dei Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Art. 6) Il domicilio dei Soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo dichiarato e risultante dal libro dei Soci.

TITOLO II

Requisiti dei Soci - Capitale sociale

Art. 7) Gli azionisti consorziati devono rivestire una delle seguenti qualità:

a) la qualità di Enti pubblici ovvero di articolazioni operative degli stessi, come Aziende, Società di servizi pubblici, Consorzi pubblici;

b) la qualità di Fondazioni o Associazioni con finalità scientifiche e culturali, Associazioni imprenditoriali di categoria e territoriali ed Associazioni professionali;

c) la qualità di Imprese, Banche, Assicurazioni, Istituti Medi Superiori di istruzione scolastica e Università;

d) la qualità di Società di persone e di capitali, o di Consorzi o di Associazioni fra gli stessi;

e) la qualità di Consorzi e di Società Consortili esercenti attività connesse, affini o complementari con quelle di cui al precedente art. 2).

I Soci potranno essere di nazionalità sia italiana che estera.

Art. 8) Il Capitale Sociale è fissato in Euro 420.000,00 (quattrocentoventimila euro e zero centesimi)= diviso in n. 420.000 (quattrocentoventimila) azioni del valore nominale di Euro uno cadauna.

Le azioni sono nominative e potranno essere convertite al portatore qualora non ostino divieti di legge.

Il Capitale Sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Potrà essere aumentato anche allo scopo di incorporare altre aziende o di acquistare singole attività patrimoniali, mediante conferimenti in natura.

Le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione ai vecchi azionisti nei modi e nei termini previsti dalla legge (art. 2441 cod. civ.).

Il possesso di una azione importa piena adesione al presente Statuto.

Art. 9) Le azioni sono indivisibili a norma dell'art. 2347 cod. civ. e liberamente trasferibili a terzi che abbiano le qualità di cui all'art. 7).

Il Socio non può sottoporre a pegno tutto o parte delle proprie azioni o costituirle in garanzia o in usufrutto senza l'autorizzazione scritta dell'organo amministrativo.

Art. 10) Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un

rappresentante comune da essi nominato.

Art. 11) I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti.

I finanziamenti dei Soci con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti in materia di raccolta del risparmio tra i Soci.

Art. 12) L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, salvo il disposto degli artt. 2327 e 2413 cod. civ., anche mediante assegnazione a singoli Soci o gruppi di Soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la società abbia compartecipazione.

TITOLO III

Assemblee

Art. 13) L'Assemblea, fermo il disposto del quarto comma dell'art. 2366 cod. civ. è convocata dall'organo amministrativo, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ai sensi e nei termini di cui all'art. 2366 cod. civ..

Art. 14) L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 15) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 16) Nell'ipotesi prevista dall'art. 2367 cod. civ. l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 17) Le convocazioni dell'assemblea saranno fatte tramite lettera raccomandata ovvero a mezzo telefax o posta elettronica certificata da spediti ai Soci con prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea nel domicilio risultante dal Libro dei Soci o presso il numero di utenza fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Libro Soci. Comunque l'assemblea è valida quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato in quale altro giorno verrà tenuta la seconda adunanza nel caso che

la prima andasse deserta.

La convocazione può prevedere che i soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 del codice civile) debbano, almeno un giorno prima della data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli azionari (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea. Le azioni possono essere ritirate dopo lo svolgimento dell'assemblea.

Il deposito fatto per l'assemblea di prima convocazione varrà anche per la seconda se non sarà stato ritirato.

L'assemblea si può tenere, nel rispetto delle norme di legge, del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, anche in più luoghi, contigui o distanti, purchè tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione (in via esemplificativa: audio/audio-video conferenza) e con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- che vengano indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea (salvo che questa sia totalitaria) i luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione nei quali gli aventi diritto a partecipare all'assemblea potranno affluire;
- che il soggetto verbalizzante ed il Presidente dell'assemblea si trovino nel medesimo luogo;
- che sia possibile per il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo dell'ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dei lavori assembleari, constatare e proclamare i risultati di ciascuna votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire in modo adeguato ed immediato gli eventi oggetto della sua attività di verbalizzazione;
- che sia possibile per gli intervenuti partecipare in modo adeguato all'assemblea, anche se da diversi luoghi tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione, ascoltando, intervenendo e partecipando alle votazioni simultanee sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 18) Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega da conferirsi ad altra persona anche non Socio, il tutto con le limitazioni di cui all'art. 2372 cod. civ..

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Art. 19) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età o da persona designata dall'Assemblea, in caso di mancanza o di impedimento anche di quest'ultimo.

L'Assemblea nomina fra gli intervenuti od anche fra estranei il Segretario per la redazione del verbale, salvo che questo, per legge, debba essere redatto da Notaio.

Art. 20) L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, si costituisce e delibera con la partecipazione e la maggioranza di legge. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 21) La società è amministrata da Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e da non più di diciannove membri, anche non Soci, numericamente determinati e nominati dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, ove non abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina delle cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti un Presidente e, se ritenuto necessario, uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, i quali rimangono in carica per la durata del loro mandato di Amministratori.

Il Consiglio nomina inoltre un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei propri membri.

Art. 22) Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi ovunque, purché in Italia, su convocazione del suo Presidente o del suo Vice Presidente.

Deve essere convocato quando sia presentata motivata domanda scritta da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante lettera raccomandata, o con altri mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita al domicilio di tutti gli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma/telefax/fac-simile/posta elettronica o altro mezzo di cui sia documentabile il ricevimento, con preavviso anche di due soli giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, e, se ritenuto necessario, l'elenco delle materie da trattare.

Art. 23) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono

prese a maggioranza assoluta dei presenti.

La Presidenza dell'adunanza spetta al Presidente del Consiglio; in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente più anziano di età, ovvero all'Amministratore Delegato o al più anziano di età degli Amministratori in carica.

Le risultanze delle adunanze del Consiglio di Amministrazione devono risultare da apposito verbale trascritto nel libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi. Verificandosi questi presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Art. 24) L'organo amministrativo in qualunque forma costituito è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza alcuna limitazione e potrà quindi compiere tutti gli atti esclusi soltanto quelli dalla legge tassativamente riservati alla competenza dell'assemblea.

Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più Amministratori Delegati, i quali durano in carica per tutto il tempo per il quale esercitano le funzioni di Amministratore.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione possono cumulate con quella di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può anche delegare parte dei propri poteri ad un Comitato esecutivo, di cui determina il numero dei componenti, scelti tra i membri del Consiglio, e le attribuzioni.

Verificandosi la cessazione dalla carica della maggioranza degli Amministratori per qualsiasi causa, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 26) La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente e ai Vice

Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito della delega conferita, anche all'Amministratore Delegato.

La rappresentanza legale spetta altresì agli Amministratori ai quali il Consiglio di Amministrazione ha delegato la firma sociale per determinati e singoli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 27) Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, anche un compenso annuo determinato dall'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la ripartizione di detto compenso tra i suoi membri.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche può essere stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 28) L'organo amministrativo in qualunque forma costituito avrà facoltà di nominare direttori, nonché procuratori speciali e ad negotia per singoli atti o categorie di atti.

L'organo amministrativo può nominare un Comitato Tecnico-Scientifico e istituire Comitati o Commissioni per problemi scientifici il cui coordinamento è affidato a un Amministratore.

TITOLO V

Organo di controllo e revisione legale e Regolamento interno

Art. 29) L'Amministrazione della società è controllata da un Collegio Sindacale nominato dall'assemblea e composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Essi dureranno in carica per tre esercizi, saranno rieleggibili e funzioneranno a sensi di legge. Scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

La revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale o a una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, a meno che l'Assemblea, nei casi consentiti dalla Legge, non deliberi di affidarla al Collegio Sindacale.

Art. 30) L'organo amministrativo può redigere un Regolamento interno, obbligatorio e vincolante per tutti i Soci, che comprende le sanzioni per le inadempienze dei Soci, le norme per regolamentare i rapporti con i Soci, con il personale e quant'altro ritenuto utile o necessario per il buon funzionamento della società.

TITOLO VI

Esercizi sociali - Bilancio ed utili

Art. 31) Gli esercizi sociali chiudono al 31 luglio di ogni anno di durata della società.

Art. 32) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del bilancio

sociale, da compilarsi con criteri di oculata prudenza.
Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dopo aver dedotto il 5% (cinque per cento) per la formazione della riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale, e quanto altro ritenuto necessario per ulteriori accantonamenti deliberati dall'assemblea, saranno accantonati in fondi vincolati alla realizzazione di investimenti, studi, ricerche, progetti o iniziative rientranti nell'oggetto sociale o alla beneficenza.

TITOLO VII

Esclusione - Scioglimento

Art. 33) L'esclusione di un Socio è deliberata dall'Assemblea Ordinaria su proposta dell'organo amministrativo e può avere luogo:

- per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento interno;
- per perdita anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione a Socio;
- per la sopravvenuta impossibilità di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale;
- per interdizione o inabilitazione;
- per una condanna a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici per gli imprenditori individuali e per i legali rappresentanti delle società, ove questi non siano tempestivamente sostituiti.

La dichiarazione di fallimento o di ammissione ad una procedura concorsuale (eccetto l'amministrazione controllata) è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione.

Il Socio che incorra in uno o più dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della società, per decisione dell'organo amministrativo il quale convoca l'Assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al Socio escluso. Detta comunicazione deve essere fatta dall'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R. nei dieci giorni successivi alla delibera.

Art. 34) In caso di trasferimento dell'azienda appartenente ad un socio per atto tra vivi il cessionario dell'azienda può rivestire la qualifica di Socio a condizione che sussistano in capo allo stesso tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla Società.

Art. 35) Fuori dai casi di cui all'art. 2437 cod. civ., l'esclusione non comporterà la liquidazione della quota qualora i Soci rimasti, ovvero la società, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2357 cod. civ., acquistino le azioni del Socio escluso ad un prezzo non superiore al

valore nominale o al minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie limitatamente al Socio.

Art. 36) Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea, convocata ai sensi dell'art. 2484 cod. civ., provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

La revoca dello scioglimento della società potrà essere deliberata dall'assemblea, anche in fase di liquidazione, con il voto favorevole dei Soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

TITOLO VIII

Clausola compromissoria e finale

Art. 37) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società, su richiesta fatta dalla parte più diligente.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del suo presidente.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro centottanta giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 38) Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di Legge e in particolare a quelle riguardanti le società consortili per azioni.

F.to Saverio Gaboardi

F.to Camilla Barzellotti

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22,
COMMA 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.
CASTENEDOLO, 15 DICEMBRE 2014

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/2/2007
MEDIANTE M.U.I.